

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 427

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BITONCI, GUSMEROLI, BAGNAI, BARABOTTI, DAVIDE BERGAMINI,
BOF, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, FURGIUELE, NISINI, PIERRO,
PRETTO, ZINZI**

Esenzione delle società in nome collettivo, delle società in accomandita semplice e degli studi professionali dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive

Presentata il 21 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende estendere alle società in nome collettivo, alle società in accomandita semplice nonché agli studi professionali l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) già prevista per i liberi professionisti. Con l'articolo 1, comma 8, della legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), infatti, è stata prevista l'esenzione dall'IRAP per i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali nonché arti e professioni.

In proposito si ricorda che nel corso dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, condotta dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato nel corso della XVIII legislatura, si era giunti alla conclusione che

fosse necessario un superamento dell'IRAP, nell'ottica di una semplificazione del sistema tributario e all'interno di un complessivo quadro di riforma in cui valutare gli aspetti di redistribuzione del carico fiscale. In particolare, è stato sottolineato come la componente soggetta a tassazione ai fini dell'IRAP risulta in sostanza essere il reddito d'impresa, i cui presupposti impositivi sono simili a quelli degli altri tributi diretti alla tassazione della ricchezza prodotta; talché è stato sostenuto che, in una logica appunto di semplificazione, sarebbe opportuno prevedere il superamento dell'IRAP e un riassorbimento del gettito da essa derivante nei tributi attualmente esistenti, preservando la manovrabilità da parte degli enti territoriali e il livello di finan-

ziamento del Servizio sanitario nazionale, senza caricare di ulteriori oneri i redditi da lavoro dipendente e assimilati.

L'articolo 1 della presente proposta di legge estende, quindi, l'esenzione dall'IRAP alle società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice), nonché agli studi professionali, prevedendo specifiche forme di copertura del mancato gettito dell'IRAP in favore delle regioni e delle province autonome, me-

diante l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, demandando a un decreto ministeriale la definizione degli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma a valere sul Fondo, sulla base di un accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle società in nome collettivo, dalle società in accomandita semplice e dagli studi professionali.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 386.505.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato a compensare le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della riduzione delle entrate fiscali derivanti dall'applicazione dell'aliquota base dell'IRAP e non compensate nell'ambito del finanziamento sanitario corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero dall'applicazione di maggiorazioni regionali vigenti, derivante dal comma 1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma a valere sulle risorse del fondo di cui al primo periodo, a invarianza del contributo complessivo, sulla base di un accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici, le risorse del fondo sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali, alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 « Trasferimenti correnti da Ministeri ».

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 386.505.000 euro annui a

decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare, con propri decreti, i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sul Fondo di cui al comma 1 per garantire il conseguimento della riduzione di spesa di cui al medesimo comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

